

FALLIMENTO E ORDINE DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI: NOTA ALLA PRONUNCIA DELL'ADUNANZA PLENARIA N. 3/2021.

Con sent. Cons. St., Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n. 3, è stato pronunciato il principio di diritto per cui *“ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”*.

La questione, che pur era dibattuta in giurisprudenza, è stata risolta aderendo all'orientamento divenuto con il tempo del tutto minoritario. L'analisi degli argomenti a sostegno di questa conclusione rivela una certa fragilità del ragionamento, basato su scelte interpretative non sempre coerenti.

1. Gli obblighi di bonifica del fondo ove insistano rifiuti abbandonati.

L'art. 192¹ del Codice dell'ambiente sancisce che, in caso di accertato abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1), ovvero di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2), sussiste l'obbligo per il responsabile dell'illecito e per il proprietario del suolo, purché in dolo o colpa, di provvedere alla rimozione delle sostanze inquinanti (comma 3).

La norma costituisce recepimento dell'art. 14² della direttiva 2008/98/CE, il quale richiama espressamente il principio generale dell'ordinamento euro-unitario *“chi inquina paga”*, addossando i costi della gestione al produttore iniziale, ai detentori del momento oppure ai detentori precedenti dei rifiuti.

¹ Art. 192 d.lgs. 152/2006: **“Divieto di abbandono.**

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*

2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*

3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.*

² Art. 14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive: **“Costi.**

1. *Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.*

2. *Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi”.*

2. La posizione giuridica del curatore fallimentare.

Vi è sostanziale concordia della giurisprudenza civile e amministrativa nel ritenere che il curatore fallimentare non può qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti (a meno che, per i fini che qui interessano, la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all'operato del curatore).

Il curatore fallimentare è un pubblico ufficiale, il quale non è un rappresentante o un curatore del fallito, bensì è munito di poteri e funzioni che in via autonoma ed originaria gli derivano dalla nomina e dalla legge, nel perseguimento delle finalità tipiche della procedura concorsuale. Il fatto che alla curatela sia affidata l'amministrazione del patrimonio del fallito non comporta che sul curatore incomba l'adempimento di obblighi facenti carico originariamente all'imprenditore, poiché a lui competono gli adempimenti che la legge gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito (cfr. sent. Cass., n. 9605/1991).

L'Adunanza Plenaria concorda su questi aspetti e chiarisce che non è applicabile il suo precedente deciso con sent. n. 10/2019³, secondo cui la successione di un 'distinto soggetto giuridico' a quello su cui precedentemente gravava l'onere della bonifica comporta anche la successione nell'esecuzione degli obblighi ex art. 192 Codice dell'ambiente.

3. La responsabilità del curatore fallimentare in quanto detentore del fondo.

L'Adunanza ha ritenuto che, poiché il curatore fallimentare diviene **detentore dei beni immobili** dell'impresa fallita dal momento della dichiarazione del fallimento, tramite l'inventario dei beni disciplinato dagli artt. 87⁴ ss. l. fall., questo lo rende parte attiva di un rapporto gestorio, inteso come amministrazione del patrimonio altrui, dal quale deriva la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione.

Ciò perché ai sensi del sopra citato art. 14, par. 1 dir. 2008/98/CE, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti.

³ Ove era stato enunciato il seguente principio di diritto: *“La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento”*.

⁴ Art. 87 r.d. 267/1942: **“Inventario.**

1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale”.

La nozione di **detentore di rifiuti** è fornita dall'art. 3, par. 1, n. 6 dir. 2008/98/CE, recepito dall'art. 183, co. 1, lett. *h* del Codice dell'ambiente, che si riferisce al *produttore dei rifiuti* o alla persona fisica o giuridica che ne è in *possesso*.

Se questa è la definizione, il curatore fallimentare non sembra affatto rientrarvi: egli non è certo il produttore dei rifiuti, né a rigor di logica egli diviene possessore dei beni del fallito.

Il *munus publicum* assunto dalla curatela è solo e soltanto quello di provvedere alla liquidazione della massa attiva, in vista della soddisfazione dei creditori. Ciò però non determina lo spossessamento dei beni al fallito (cfr. Cass., nn. 17605/2015; 16853/2005).

È pur vero che gli artt. 31 e 42 l.fall. impongono al curatore specifici obblighi di conservazione e custodia dei beni del compendio fallimentare. Tuttavia, questi obblighi discendono direttamente dai poteri gestori primariamente orientati alla conservazione dell'attivo in vista della distribuzione finale. Non si può sostenere che questo comporti una generale legittimazione passiva del curatore per tutti gli obblighi di *facere* che dovessero essere riconducibili ai beni immobili del fallito.

L'Adunanza Plenaria non è di questo avviso. Ha affermato che non sono rilevanti le nozioni dell'ordinamento civile italiano di possesso e detenzione. Ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un qualunque titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati⁵.

4. L'inapplicabilità della cd. esimente interna.

L'art. 192, co. 3 Codice dell'ambiente prevede che l'obbligo di rimozione dei rifiuti spetti in primo luogo al responsabile dell'abbandono o deposito degli stessi. A seguire, sussiste la responsabilità solidale del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, purché però ad essi la *"violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa"*. Se non si tenesse conto dell'elemento soggettivo, i titolari di diritti reali o personali sul fondo dovrebbero sottostare alle sanzioni dell'Autorità amministrativa per responsabilità oggettiva, respinta dall'ordinamento con la norma generale ex art. 3, co. 1 l. 689/1981: *"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"*.

L'Adunanza Plenaria dà però tutt'altra lettura di questa cd. esimente interna: sostiene che essa può essere invocata solo da chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati. A suo dire, il *focus* non sta nella mancanza di colpevolezza del proprietario, ma sul suo non essere detentore⁶. Ne consegue che il curatore fallimentare, in quanto custode dei beni del fallito, non avrebbe titolo per invocare l'esimente interna.

⁵ Sent. Ad. Plen., n. 3/2021: *"Per le finalità perseguite dal diritto comunitario, quindi, è sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione o la disponibilità giuridica, senza necessità di indagare sulla natura del titolo giuridico sottostante"*.

⁶ Sent. Ad. Plen., n. 3/2021: *"Questa regola costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga" (v. il 'considerando' n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. 'esimente interna' prevista dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006"*.

L'orientamento che in precedenza si era affermato come maggioritario era più attento nel distinguere la responsabilità dell'obbligo di bonifica che grava su chi per dolo o colpa abbia causato l'abbandono dei rifiuti, dalla responsabilità meramente patrimoniale in capo al proprietario incolpevole⁷.

5. Il criterio del "chi inquina paga".

Questo principio euro-unitario è citato dalla sentenza in parola per spiegare come la legittimazione passiva del curatore fallimentare agli obblighi ex art. 192 cit. sia funzionale a ripartire correttamente le spese di bonifica.

Si sostiene anzi che questa sarebbe l'unica interpretazione del Codice dell'ambiente coerente con i principi UE di prevenzione e responsabilità⁸.

L'inquinamento da rifiuti è definito come **diseconomia esterna** ed **esternalità negativa** generate dall'attività di impresa, perciò i costi derivanti da tale esternalità devono ricadere sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento.

L'alternativa in effetti appare a prima vista indesiderabile, ovvero che sia la Pubblica Autorità a smaltire i rifiuti, facendone sostenere i costi alla collettività. È pur vero che esistono anche fallimenti "magrissimi", ove la massa attiva potrebbe non essere in grado neppure di coprire i costi di un'eventuale bonifica. Di contro, i benefici di un terreno riportato in buono stato sono pacificamente avvertiti da tutti i cittadini e non solo dalla compagine creditoria.

⁷ "8. Dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 22/1997, successivamente traslate nel d.lgs. n. 152/2006, possono dunque ricavarsi le seguenti regole:

- gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento;
- ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente;
- le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi;
- a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.

9. In sintesi, la priorità della salvaguardia ambientale fa sì che nel caso di ravvisata necessità di bonifica ambientale, seppure non possa comunque onerarsi il proprietario della messa in sicurezza del sito, egli diviene compartecipe della sua effettuazione a cura della Pubblica amministrazione, garantendo con lo stesso valore del terreno la relativa realizzazione" (sent. Cons. St., Sez. II, 1° settembre 2020, n. 5340).

⁸ Queste le parole dell'Adunanza Plenaria: "Conseguentemente, ad avviso dell'Adunanza, l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento". Si noterà la straordinaria somiglianza con questo passaggio della sent. Cons. St., Sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672: "Conseguentemente, l'unica interpretazione compatibile con il sistema delineato dal c.d. codice dell'ambiente e con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consenta misure appropriate nei confronti dei detentori dei rifiuti prodotti dall'impresa cessata", che però aveva ad oggetto una controversia in materia di rispetto delle condizioni dell'AIA ex art. 29-decies Codice dell'ambiente.

L'Adunanza avverte che, se anche i costi della bonifica fossero sostenuti dal Comune, l'Ente Locale potrebbe poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull'area bonificata ex art. 253, co. 2 Codice dell'ambiente.

Esiste uno stratagemma nella legge fallimentare che permetta al curatore di sollevarsi dagli obblighi ex art. 192 cit.?

L'Adunanza nega che sia percorribile la strada dell'art. 42, co. 3 l.fall., secondo cui *"il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi"*, perché la norma non si applica ai casi in cui il bene, come l'immobile inquinato, risulti di proprietà dell'imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento.

Nulla si dice su un altro strumento, la derelizione ex art. 104-ter l.fall., che prevede la possibilità, previa acquisizione delle autorizzazioni degli organi fallimentari, di non acquisire all'attivo (cioè di non inventariare) i beni del fallito, oppure, laddove si sia già anteriormente provveduto ad inventariarli, di rinunciare a liquidarli, in tutti i casi in cui l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

6. Il precedente della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE).

Il vero nodo della decisione dell'Adunanza Plenaria sembra essere adeguarsi ai principi di diritto espressi dalla sent. CGUE, Sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, *Ungheria c. Commissione europea*, secondo cui: *"Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l'inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell'Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell'Unione"*.

L'Adunanza Plenaria ne trae la responsabilità del curatore fallimentare, esplicitamente definita come oggettiva⁹, per gli obblighi ex art. 192 Codice dell'ambiente, per analogia con il proprietario incolpevole¹⁰.

Se si legge per esteso la citata sentenza della CGUE, si possono compiere numerose precisazioni.

⁹ Sent. Ad. Plen., n. 3/2021: *"Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali"*.

¹⁰ Sent. Ad. Plen., n. 3/2021: *"La responsabilità della curatela fallimentare può analogamente prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato"*.

Innanzitutto, la Corte di Lussemburgo specifica che le proprie conclusioni si riferiscono alla dir. 2004/35¹¹ – concernente il danno ambientale – e che rimane impregiudicato, poiché non oggetto del rinvio pregiudiziale, se le stesse si possano applicare alla direttiva 2008/98/CE, che è quella su cui si fonda l'art. 192 Codice dell'ambiente italiano¹².

Pertanto, l'arresto europeo potrebbe essere al più invocato nei casi di abbandono di rifiuti che abbiano causato un **danno ambientale**, definito dall'art. 2, pt. 1 della direttiva come danno alle specie e agli habitat naturali protetti o come danno alle acque o al terreno.

In ogni caso, la legge ungherese di cui la CGUE ha affermato la compatibilità con il diritto euro-unitario sanciva la responsabilità in solido tanto sul proprietario quanto sull'utilizzatore dell'immobile «*in cui ha avuto luogo la condotta dannosa per l'ambiente o recante minaccia rischio per l'ambiente*», ma stabiliva che la responsabilità del proprietario può essere esclusa qualora egli indichi l'utilizzatore effettivo dell'immobile e dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, di non aver causato egli stesso il danno.

In buona sostanza, la legge ungherese – che si riferisce, lo si ricorda, al danno ambientale, non al generico abbandono di rifiuti – contiene una presunzione di responsabilità in capo al proprietario, assistito però da un'esimente molto simile a quella dell'art. 192, co. 3 Codice dell'ambiente, fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo. La Corte lussemburghese afferma che tale previsione può essere considerata rafforzativa del regime di responsabilità previsto dalla dir. 2004/35, che altrimenti avrebbe colpito solo il soggetto realizzatore del danno ambientale.

Non sembra che questo precedente sia davvero in grado di giustificare in linea generale la legittimazione passiva del curatore fallimentare rispetto agli obblighi ex art. 192 cit.

7. Conclusioni.

La sentenza qualifica la bonifica del terreno inquinato dai rifiuti quale reintegrazione del bene giuridico leso discendente dalla responsabilità civile, quale forma di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. Viene citato in proposito l'art. 18, co. 8 l. 349/1986, la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ove si afferma il principio per cui le violazioni alle norme ambientali devono comportare di preferenza la condanna al ripristino della situazione *quo ante*. Si segnala che la norma citata risulta abrogata dall'art. 318, co. 2, lett. a del Codice dell'ambiente, il quale però in diverse norme sanzionatorie sancisce la preferenza per la rimessione in pristino.

L'Adunanza Plenaria, nel tentativo condivisibile di offrire la maggior tutela possibile alla salubrità dei fondi oggetto di inquinamento da rifiuti, ha addossato al curatore fallimentare un onere di rimozione che non appare pienamente confacente al suo ruolo e che, probabilmente,

¹¹ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

¹² Si legge al par. 39 dell'arresto della CGUE: "A prescindere dalla questione, non sollevata con il presente rinvio pregiudiziale, se una normativa dell'Unione diversa dalla direttiva 2004/35, quale la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), si applichi a una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, occorre esaminare l'applicabilità della direttiva 2004/35, tenuto conto della circostanza che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il procedimento principale riguarda un caso di inquinamento dell'aria".

terrà acceso il dibattito giurisprudenziale¹³, se i nodi irrisolti dell'arresto dovessero essere fatti valere in successivi giudizi.

Dott. Alberto Antico

Malo, 03 febbraio 2021

Per www.italiaius.it

¹³ Si potrebbe ad esempio ripartire da queste considerazioni: “8.5.2. La posizione di sostanziale estraneità del curatore fallimentare rispetto agli obblighi imposti al responsabile dell'inquinamento, in tema di smaltimento di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, dal d.lgs. n. 152 del 2006, è stata comunque ribadita, tra le altre, dalla successiva sentenza di questo Consiglio di Stato, IV, 4 dicembre 2017, n. 5668, che, richiamando il principio “chi inquina paga” e considerando la posizione del curatore fallimentare subentrato alla fase produttiva dell'azienda e non autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, ha osservato che “addossare a questi responsabilità (anche solidale) per l'inquinamento prodottosi vanificherebbe la cogenza dei superiori principi e finirebbe con il produrre un effetto di manleva automatica nei confronti dei “veri” responsabili dell'inquinamento (id est, in tesi: i soggetti muniti di responsabilità gestoria nei confronti dell'impresa inquinante);

[...] sotto un profilo dogmatico, non può accettarsi che la legittimazione passiva in subiecta materia sia della Curatela, in quanto ciò determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga”, scaricando i costi sui creditori che non hanno alcun collegamento con l'inquinamento.”.

Si condivide tale conclusione perché la disciplina del fallimento -in particolare quanto alla successione del curatore nei contratti, e negli obblighi, del fallito- comporta che la curatela fallimentare non subentri negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, in quanto il curatore, nella funzione di gestione del patrimonio del fallito, non è né successore né sostituto dell'imprenditore (cfr., tra le altre, Cass. S.U., 20 febbraio 2013, n. 4213).

8.6. L'opzione interpretativa condivisa non conduce tuttavia ad escludere sempre e comunque la legittimazione passiva della curatela in materia ambientale.

Occorre, infatti, considerare anche gli oneri di manutenzione e di custodia che gravano sul curatore fallimentare in quanto detentore c.d. qualificato degli immobili acquisiti all'attivo concorsuale, essendo il fallito privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 42 della legge fallimentare, pur permanendo nella titolarità dei diritti reali sui beni medesimi.

In ragione della sua posizione di detentore qualificato, il curatore fallimentare può essere gravato dell'adozione delle misure di prevenzione d'urgenza previste dall'art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, non avendo natura sanzionatoria, né ripristinatoria, ma mirando alla prevenzione dei danni, a determinate condizioni emergenziali, possono essere pretese dal curatore così come dal proprietario non responsabile (come ritenuto da diverse decisioni di merito, tra cui, da ultimo T.A.R. Piemonte 7 agosto 2018 n. 941, T.a.r. Toscana, 24 febbraio 2019 n.166 e T.a.r. Veneto, 16 aprile 2019 n.744, mentre non risultano precedenti d'appello che abbiano affrontato la questione ex professo)” (sent. Cons. St., Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1759).